



Marchio di Generali Italia S.p.A.

CONVENZIONE CA AUTO BANK

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
E RISCHI ACCESSORI

FURGONI&VAN CLASSIC

IL CONTRATTO È REALIZZATO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL
TAVOLO TECNICO “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI” COORDINATO
DALL'ANIA, AGGIORNATE IN BASE ALLE “LINEE GUIDA
PER CONTRATTI CHIARI E COMPRESIBILI 2024”

Ultimo aggiornamento
01/2026

Benvenuto!

Gentile Cliente,

il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità, con una soluzione assicurativa facile da comprendere.

Ecco tre cose importanti che devi fare:

- **Leggi** con attenzione il **Set Informativo**
- **Verifica** se i dati indicati in **Polizza** sono corretti
- **Controlla** se sono presenti le **garanzie** di cui hai bisogno.

Come leggere questo documento.

Nella sezione “Presentazione del prodotto” trovi un breve riepilogo del prodotto e della sua struttura, mentre nella “Tabella delle garanzie” trovi uno schema che ti aiuta a individuare con facilità i contenuti delle singole garanzie.

Hai ancora qualche domanda?

Tutti i contatti che ti servono li trovi nelle pagine che seguono.

Cordiali saluti.

Generali Italia S.p.A.

Indice

| | |
|---|----|
| A. Presentazione del prodotto | 4 |
| B. Definizioni | 7 |
| C. Condizioni di Assicurazione | 10 |
| NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE | 10 |
| > QUANDO E COME DEVO PAGARE? | 10 |
| Art. 1 - Come pagare il Premio. | 10 |
| > QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | 10 |
| Art. 2 - Decorrenza delle garanzie. | 10 |
| Art. 3 - Durata dell'assicurazione. | 10 |
| Art. 4 - Rinnovo del Contratto. | 10 |
| > DOVE VALE LA COPERTURA? | 10 |
| Art. 5 - Estensione territoriale. | 10 |
| > CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO? | 11 |
| Art. 6 - Beni assicurabili. | 11 |
| Art. 7 - Gestione del Contratto. | 11 |
| Art. 8 - Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo. | 12 |
| Art. 9 - Tutela in caso di Furto del Veicolo. | 13 |
| Art. 10 - Clausole di vincolo. | 13 |
| Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali. | 13 |
| Art. 12 - Rinvio alle norme di legge. | 13 |
| Art. 13 - Pagamenti da parte di Generali Italia. | 13 |
| Art. 14 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali. | 13 |
| > COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | 14 |
| Art. 15 - Diritto di ripensamento del Contraente. | 14 |
| > CHE OBBLIGHI HO? | 14 |
| Art. 16 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del Rischio. | 14 |
| Art. 17 - Altre assicurazioni. | 14 |
| > COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | 14 |
| Art. 18 - Modalità di reclamo. | 14 |
| Art. 19 - Tribunale competente. | 15 |
| > INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 15 |
| Art. 20 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016. | 15 |
| SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE | 16 |
| > CHE COSA È ASSICURATO? | 16 |
| Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione. | 16 |

| | |
|--|----|
| Art. 1.2 - Tipo di guida. | 17 |
| Art. 1.3 - "Sicurezza comunque". | 17 |
| > CHE COSA NON È ASSICURATO? | 17 |
| Art. 1.4 - Rischi esclusi. | 17 |
| > CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | 18 |
| Art. 1.5 - Esclusioni previste dal Contratto. | 18 |
| Art. 1.6 - Franchigia R.C.A. | 18 |
| > CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATO LA GARANZIA R.C.A.? | 19 |
| Art. 1.7 - Forma tariffaria Bonus Malus con Franchigia. | 19 |
| Art. 1.8 - Riscatto del Sinistro. | 20 |
| Art. 1.9 - Attestato di Rischio. | 20 |
| SEZIONE 2 > PROTEZIONE IMPREVISTI | 20 |
| > CHE COSA È ASSICURATO? | 20 |
| Art. 2.1 - Rinuncia alla Rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool. | 20 |
| Art. 2.2 - Rinuncia alla Rivalsa quando il Veicolo non è in regola con la revisione. | 20 |
| Art. 2.3 - Danni alla tappezzeria. | 20 |
| Art. 2.4 - Perdita chiavi. | 20 |
| Art. 2.5 - Ripristino box. | 21 |
| Art. 2.6 - Rimborso spese di reimmatricolazione. | 21 |
| Art. 2.7 - Rimborso spese per rifare la patente a seguito di smarrimento, distruzione o Furto. | 21 |
| SEZIONE 3 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.A. | 21 |
| > COSA FARE IN CASO DI SINISTRO R.C.A.? | 21 |
| Art. 3.1 - Denuncia del Sinistro R.C.A. | 21 |
| Art. 3.2 - Risarcimento Diretto - Richiesta di Risarcimento danni. | 22 |
| Art. 3.3 - Disconoscimento del Sinistro. | 22 |
| Art. 3.4 - Risarcimento del Trasportato. | 22 |
| Art. 3.5 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada. | 22 |
| Art. 3.6 - Sinistri provocati da veicoli stranieri. | 23 |
| Art. 3.7 - Gestione della vertenza di danno e spese legali. | 23 |
| SEZIONE 4 > PROCEDURA PER L'INDENNIZZO DEI DANNI NON R.C.A. | 23 |
| GARANZIA PROTEZIONE IMPREVISTI | 23 |
| > COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? | 23 |
| Art. 4.1 - Come denunciare un Sinistro e quali documenti inviare. | 23 |
| Art. 4.2 - Termini di liquidazione. | 24 |
| ALLEGATO 1 - FORMA TARIFFARIA BONUS MALUS | 24 |
| > COME EVOLVE LA CLASSE DI MERITO ASSEGNATA AL MIO CONTRATTO? | 24 |

| | |
|--|----|
| Periodi di Osservazione. | 24 |
| Tabella dei coefficienti di Premio. | 24 |
| Assegnazione della Classe di Merito alla stipulazione del Contratto. | 25 |
| Evoluzione della Classe di Merito. | 25 |
| Tabella delle regole evolutive in base al numero di Sinistri Penalizzanti nell'ultimo Periodo di Osservazione. | 26 |

A. Presentazione del prodotto

IL PRODOTTO ASSICURATIVO “FURGONI&VAN CLASSIC”.

“Furgoni&Van Classic” ti assicura per il *Rischio* di Responsabilità Civile e per le perdite pecuniarie collegate alla proprietà o utilizzo del *Veicolo*.

A CHI È RIVOLTO.

Il prodotto è dedicato soltanto a chi acquista con finanziamento o prende in leasing un *Autocarro* presso i concessionari convenzionati con *CA Auto Bank*, con un finanziamento o un leasing *CA Auto Bank*.

È rivolto a Persone fisiche, Imprese e Altri Enti che esprimono il bisogno di Protezione del patrimonio.

FUNZIONAMENTO.

Il prodotto è composto da **un unico pacchetto che comprende sempre le seguenti 2 garanzie:**

- Responsabilità Civile Auto (che include il pacchetto “Sicurezza Comunque”)
- Protezione Imprevisti.

TABELLA DELLE GARANZIE.

| PACCHETTO UNICO | | | |
|---|--|--|----------------------|
| GARANZIE SEMPRE COMPRESSE | FRANCHIGIE, SCOPERTI E MINIMI | MASSIMALE | PER TUTTI I DETTAGLI |
| RESPONSABILITÀ CIVILE. La garanzia obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di Incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone. | La garanzia prevede una <i>Franchigia</i> , ossia una parte di danno che resta a tuo carico, il cui importo è indicato in <i>Polizza</i> . | La garanzia prevede un <i>Massimale</i> di 25 milioni di euro . | Sezione 1 |
| SICUREZZA COMUNQUE. Inclusa nella garanzia Responsabilità Civile, ti copre per i danni causati a terzi: <ul style="list-style-type: none">• dai tuoi passeggeri;• dal gancio traino;• nelle operazioni di carico e scarico eseguite anche con mezzi o dispositivi meccanici. | La garanzia prevede una <i>Franchigia</i> , ossia una parte di danno che resta a tuo carico, il cui importo è indicato in <i>Polizza</i> . | La garanzia rientra nello stesso <i>Massimale</i> della garanzia <i>R.C.A.</i> | Sezione 1 |
| PROTEZIONE IMPREVISTI. Prevede la rinuncia alla <i>Rivalsa</i> : <ul style="list-style-type: none">• in caso di guida sotto l'influenza di alcool;• quando il <i>Veicolo</i> non è in regola con la revisione. Inoltre, ti protegge da tante piccole seccature, perché rimborsa le spese: <ul style="list-style-type: none">• per eliminare i danni alla tappezzeria in caso di trasporto occasionale di vittime di incidenti;• per rifare le chiavi del <i>Veicolo</i>, se le perdi o te le rubano;• per ripristinare il tuo box, se si danneggia per l'<i>Incendio</i> del <i>Veicolo</i>;• per immatricolare un altro veicolo in caso di <i>Furto</i> o distruzione di quello assicurato;• per duplicare la patente se persa, distrutta o rubata. | Non previsti. | La garanzia prevede i seguenti <i>Massimali</i> : <ul style="list-style-type: none">• Danni alla tappezzeria: 250 euro• Perdita chiavi: 250 euro• Ripristino box: 500 euro• Rimborso spese di reimmatricolazione: 250 euro• Duplicato patente: forfai di 25 euro. | Sezione 2 |

AVVERTENZE.

Per renderne più semplice la lettura, abbiamo utilizzato questi strumenti grafici:

- Testo evidenziato in grigetto: evidenzia esclusioni, limiti di copertura e obblighi a tuo carico;
- Testo in **carattere grassetto**: richiama la tua attenzione su parti di testo che devi leggere con particolare attenzione;
- Testo in *Corsivo con Iniziale Maiuscola*: ti ricorda che il termine ha il significato descritto nelle definizioni;
- Riquadri informativi: sono **aree di consultazione che permettono di rispondere in modo semplice alle tue domande in caso di dubbi**. Al loro interno trovi informazioni importanti:



ESEMPI, SUGGERIMENTI, RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE.

Estesi a **tutta pagina**, e contrassegnati dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi:

- degli **esempi utili per capire come funziona il Contratto** (ad esempio in caso di *Franchigie*)
- alcune **indicazioni da seguire in caso di necessità** (ad esempio in caso di *Sinistro*).

Punti di attenzione.

In linea con il testo, contrassegnate dal simbolo che vedi in questo riquadro, trovi delle **avvertenze particolari** (che ti segnalano, ad esempio, quando è il caso di conservare i documenti per poter accedere ai rimborsi).



CONTATTI UTILI.

Assistenza Clienti per informazioni sul Contratto.

orario da lunedì a venerdì 9:00-12:00

telefono **+39.041.59.39.691**

e-mail **info.it@generali.com**

posta **Generali Italia – Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto - Treviso**

Assistenza Clienti per modifiche al Contratto.

Per richiedere modifiche o la *Risoluzione del Contratto* in caso di vendita, demolizione, *Furto* ecc., inviare la documentazione e la richiesta scritta.

e-mail **customer.care.insurance@ca-autobank.com**

Assistenza Sinistri.

orario da lunedì a venerdì 9:00-18:00

telefono numero verde **800 880 880 (+39 02 82 951 155)** dall'estero)

e-mail **aperturasinistri@generali.com**

posta **Generali Italia – Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto - Treviso**

Reclami.

Per effettuare un **reclamo** puoi scrivere a:

Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente.

posta **Via Leonida Bissolati 23 - 00187 - Roma**

e-mail **reclami.it@generali.com**

sito **www.generali.it, nella sezione Reclami**

oppure

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore.

posta **Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma**

PEC **ivass@pec.ivass.it**

fax **06.42133206**

AREA CLIENTI – HOME INSURANCE.

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali.

Tramite l'Area Clienti il *Contraente* può:

- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- visualizzare e scaricare la documentazione contrattuale e, se concluso il *Periodo di Osservazione*, l'*Attestato di Rischio*;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- segnalare un *Sinistro*;
- chiedere di essere contattati per la sospensione e la riattivazione del *Contratto*.

B. Definizioni

Alcune parole nel **Set Informativo** sono riportate in **Corsivo e con Iniziale Maiuscola**. In tal caso, il loro significato è quello indicato qui sotto. Le definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

> **Aggravamento del Rischio.**

Si parla di *Aggravamento del Rischio* quando le caratteristiche iniziali del *Rischio* cambiano e fanno aumentare la probabilità di danno su cui si basa il calcolo del *Premio*.

> **Aree Aeroportuali.**

Le aree di rullaggio (spostamento e movimento di un aeromobile a terra, cioè con le ruote a contatto con il terreno) e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.

> **Assicurato.**

Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

> **Attestato di Rischio.**

Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del solo *Rischio R.C.A.* assicurato.

> **Autocarro.**

Veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg.

> **Banca Dati.**

La banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del *Rischio*.

> **Certificato di Assicurazione.**

Il documento, in formato digitale o cartaceo, che prova l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, da esibire in caso di controllo da parte delle Autorità.

> **Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde.**

Il documento che attesta che il *Veicolo* è assicurato per la *R.C.A.* obbligatoria anche all'estero, nei paesi di cui riporta la sigla non barrata.

> **Classe Universale (CU).**

La classe di merito obbligatoria, assegnata al contratto di *R.C.A.* in base alle regole univoche previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018, e successive modifiche e integrazioni. Consente di convertire le diverse classi di merito interne di ciascuna compagnia di assicurazione, assegnate sulla base di una propria scala di valori, in un sistema univoco, costituito da 18 classi. La CU risulta dall'*Attestato di Rischio* messo a disposizione da *Generali Italia* in occasione di ogni *Scadenza Annuale*.

> **Classe di Merito.**

La categoria alla quale il *Contratto* è assegnato, sulla base di una scala di valutazione interna, elaborata da *Generali Italia* e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata.

> **Codice della Strada.**

Il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modifiche e integrazioni.

> **Codice delle Assicurazioni Private.**

Il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modifiche e integrazioni.

> **CONSAP.**

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Via Yser 14 - 00198, www.consap.it. È l'ente che gestisce:

- la Stanza di compensazione, ossia l'ufficio che si occupa di gestire i debiti e i crediti che nascono tra compagnie assicurative quando queste pagano ai propri assicurati i *Sinistri* di Responsabilità Civile con il sistema del *Risarcimento Diretto*;
- il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che si occupa di risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, non identificati, rubati o assicurati presso compagnie fallite (poste in liquidazione coatta amministrativa).

> **Contraente.**

Il soggetto che stipula il *Contratto*, cioè *CA Auto Bank*, con sede legale in Corso Orbassano n. 367, 10137 Torino.

> **Contratto.**

Il contratto di assicurazione stipulato tra *Generali Italia* e *CA Auto Bank* per assicurare il *Veicolo* indicato in *Polizza*.

> **Decorrenza.**

La data a partire dalla quale la *Polizza* inizia ad avere validità. La data di *Decorrenza* è indicata in *Polizza* e nel *Certificato di Assicurazione*.

> **DUC.**

Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo, che sostituisce la Carta di circolazione e il Certificato di proprietà e contiene tutte le informazioni tecniche, patrimoniali e giuridiche del veicolo.

> **Franchigia.**

La somma prevista dal *Contratto* che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro R.C.A.*, espressa in cifra fissa.

- > **Furto.**
Si parla di *Furto* quando qualcuno si appropria di beni altrui per trarne un ingiusto profitto, anche se lo fa tramite violenza o minaccia (rapina).
- > **Generali Italia.**
La compagnia di assicurazioni Generali Italia S.p.A., con sede legale in via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.
- > **Incendio.**
La combustione del *Veicolo* o di sue parti con sviluppo di fiamma.
- > **Incidente.**
Il *Sinistro* che coinvolge il *Veicolo*, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale.
- > **Indennizzo.**
La somma dovuta all'*Assicurato* da *Generali Italia* per le garanzie diverse dalla *R.C.A.* quando avviene un *Sinistro* indennizzabile.
- > **IVASS.**
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È un ente indipendente di diritto pubblico che controlla la regolarità di quanto avviene nel mercato assicurativo.
- > **Km Zero.**
Veicolo già immatricolato e intestato al concessionario, con massimo 200 Km di percorrenza.
- > **Locatario.**
Chi utilizza un veicolo preso in locazione finanziaria. Le generalità del *Locatario* sono riportate sul *DUC*.
- > **Massimale.**
La cifra che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di *Indennizzo* o *Risarcimento* in caso di *Sinistro*. È sempre intesa al lordo di eventuali *Scoperti*, *Minimi* e *Franchigie*.
- > **Merci Pericolose.**
Le merci classificate come tali in base all'ultimo aggiornamento dell'ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. Legge 12 agosto 1962 n. 1839).
- > **Modulo Blu.**
Modulo di constatazione amichevole di incidente (Modello CAI), da compilare in caso di *Incidente* da Responsabilità Civile Auto. Nel modulo vanno indicati i dati dei veicoli e delle persone coinvolte nel *Sinistro*, con le relative dinamiche.
- > **PEC.**
PEC sta per Posta Elettronica Certificata, un servizio di posta elettronica che garantisce la prova dell'invio della consegna. La *PEC* permette di dare a un messaggio lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.
- > **Periodo di Osservazione.**
Periodo temporale stabilito dalla normativa rilevante ai fini dell'evoluzione della *Classe Universale (CU)* per effetto dei *Sinistri* pagati nel periodo stesso.
- > **Polizza.**
Il documento che prova l'assicurazione.
- > **Premio.**
La somma che il *Contraente* deve a *Generali Italia* per le garanzie prestate. Comprende imposte, provvigioni ed eventuali oneri di legge.
- > **Proprietario.**
L'intestatario di un veicolo al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
- > **R.C.A.**
Responsabilità Civile Auto.
- > **Residenza.**
Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risulta da certificato anagrafico.
- > **Responsabilità Paritaria.**
Si ha quando la responsabilità del *Sinistro* è attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti.
- > **Responsabilità Principale.**
Si ha quando la responsabilità del *Sinistro* è attribuita in misura prevalente a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti.
- > **Risarcimento.**
La somma dovuta al danneggiato in caso di *Sinistro* coperto dalla garanzia *R.C.A.*

> **Risarcimento Diretto.**

La procedura, prevista dall'Art. 149 del *Codice delle Assicurazioni Private* per le assicurazioni del ramo *R.C.A.*, con la quale la richiesta di *Risarcimento* è rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del *Sinistro*, attivabile quando l'*Incidente* vede coinvolti solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia, Città del Vaticano o San Marino.

> **Rischio.**

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

> **Risoluzione.**

Lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

> **Rivalsa.**

Il diritto di *Generali Italia* a recuperare nei confronti dell'*Assicurato*, nei casi previsti dalla legge e dal *Contratto*, le somme che ha dovuto pagare a terzi.

> **Scadenza Annuale.**

Scadenza della rata di *Premio* che corrisponde, come giorno, mese e anno, alla data di termine del *Contratto*.

> **Set Informativo.**

L'insieme formato dai seguenti documenti: DIP (Documento Informativo Precontrattuale), DIP Aggiuntivo (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo) e Condizioni di Assicurazione, comprensive delle definizioni e dell'informativa sulla privacy.

> **Sinistro.**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

> **Sinistro Penalizzante.**

Sinistro pagato con *Responsabilità Principale* o con *Responsabilità Paritaria*, se l'*Assicurato* ha accumulato, nell'arco degli ultimi cinque anni a causa dei singoli *Sinistri* verificatisi in tale periodo, una quota di responsabilità per concorso di colpa pari ad almeno il 51%.

> **Spese di Giustizia.**

Le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato se viene condannato.

> **Trasportati.**

Le persone trasportate sul *Veicolo* in modo conforme alla legge.

> **Veicolo.**

L'*Autocarro* assicurato, indicato in *Polizza*, identificato con la targa.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

> QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Come pagare il Premio.

Il **Contraente**, **CA Auto Bank**, deve pagare il **Premio** dovuto per l'intero periodo assicurativo e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte. **CA Auto Bank** paga il **Premio** tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a **Generali Italia**.

Generali Italia rilascia:

- la Polizza;
- la quietanza di pagamento;
- il **Certificato di Assicurazione**;
- il **Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde**.

Generali Italia invia la documentazione relativa al Contratto in formato elettronico (e-mail).

Il **Contraente/Assicurato** può comunque contattare l'Assistenza Clienti di **Generali Italia** e chiedere di riceverne una copia anche in formato cartaceo senza costi aggiuntivi. A richiesta del **Contraente/Assicurato**, **Generali Italia** rilascia di nuovo il **Certificato di Assicurazione** e gli altri documenti assicurativi indicati, in caso di:

- deterioramento (in tal caso, il **Contraente/Assicurato** deve impegnarsi a distruggere il documento deteriorato);
- Furto, smarrimento o distruzione (in tal caso, il **Contraente/Assicurato** deve dichiarare l'evento a **Generali Italia**)¹.

> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 2 - Decorrenza delle garanzie.

Se non c'è un diverso accordo e se il **Premio** è stato pagato, le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno di **Decorrenza** indicato in Polizza.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione.

Il **Contratto** non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di **Scadenza Annuale** indicata in Polizza; se entro questi 15 giorni (detti "periodo di comperto") il **Contraente/Assicurato** stipula un altro contratto di assicurazione per il medesimo **Rischio**, il **Contratto** non ha più effetto dalla data di decorrenza del nuovo contratto di assicurazione. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 4 - Rinnovo del Contratto.

Per rinnovare il **Contratto** alla **Scadenza Annuale**, fermo quanto stabilito dall'Articolo 3 - "Durata dell'assicurazione", il **Contraente** deve chiedere a **Generali Italia** di stipulare l'assicurazione per un'ulteriore annualità e pagare il **Premio** di rinnovo. **Generali Italia** rilascia:

- la quietanza di pagamento;
- il **Certificato di Assicurazione**;
- il **Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde**.

Il **Contraente** può rinnovare il **Contratto** solo se la **Scadenza Annuale** del rinnovo non è successiva alla scadenza del contratto di finanziamento o leasing del **Veicolo**.

Attendi il Certificato di Assicurazione!

Dopo il pagamento del **Premio**, attendi di ricevere il **Certificato di Assicurazione**, indispensabile per poter circolare con il **Veicolo**. Ricorda di avere sempre a disposizione il **Certificato di Assicurazione**, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Autorità e non essere sanzionato.



> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 5 - Estensione territoriale.

Se le specifiche garanzie non riportano un'indicazione diversa, l'assicurazione vale nei territori di:

- Italia e Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro);

¹ Art.12 del Reg. Isvap 13/2008.

- Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;
- Liechtenstein;
- Principato di Monaco;
- Stati elencati e non barrati nel *Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde*.

Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal *Contratto*.

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 6 - Beni assicurabili.

Quali beni sono assicurabili.

Sono assicurabili solo gli *Autocarri* nuovi, usati o *Km Zero*, immatricolati in Italia a uso proprio, acquistati o presi in leasing tramite un finanziamento o leasing CA Auto Bank presso i concessionari convenzionati con CA Auto Bank.

Quali beni non sono assicurabili.

Non sono assicurabili:

- veicoli **diversi dagli Autocarri**, come ad esempio autovetture, autobus, minibus, auto-veicoli per trasporto promiscuo, per trasporti specifici, per uso speciale ecc.;
- veicoli con **targa estera, senza targa o con targa prova**;
- veicoli adibiti a **uso di terzi**, come ad esempio: taxi per trasporto di cose, noleggio con o senza conducente, uso scuola guida ecc.;
- veicoli adibiti al **trasporto di sostanze pericolose** (tossiche, infiammabili, radioattive, gas liquidi o simili).

Art. 7 - Gestione del Contratto.

Cessazione del Rischio.

Il **Contraente/Assicurato** deve comunicare a *Generali Italia* se il *Rischio* cessa, e inviare la documentazione che lo dimostra, nei seguenti casi:

- vendita;
- consegna in conto vendita;
- *Furto* totale;
- demolizione;
- cessazione della circolazione;
- esportazione definitiva del *Veicolo*.

Il **Contraente/Assicurato** si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi relativi al *Veicolo* non più assicurato (*Certificato di Assicurazione* e *Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde*), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Generali Italia procede alla *Risoluzione* anticipata del *Contratto* solo dopo aver ricevuto dal **Contraente/Assicurato** i seguenti documenti:

- **in caso di vendita o consegna in conto vendita del Veicolo**: l'atto di vendita o l'attestazione di consegna in conto vendita;
- **in caso di demolizione del Veicolo**: la copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato;
- **in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del Veicolo**: l'attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che certifica la restituzione della carta di circolazione/DUC del *Veicolo* e della targa di immatricolazione.

In questi casi, *Generali Italia*:

- rinuncia a esigere eventuali rate di *Premio* successive alla data di cessazione del *Rischio*;
- ricevuti i documenti, mette a disposizione del **Contraente** la parte di *Premio* pagata e non goduta, senza le imposte e senza il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). Per calcolare il *Premio* dovuto, *Generali Italia* moltiplica i giorni di garanzia residua per 1/360 del *Premio* annuo a partire dal giorno di *Risoluzione* del *Contratto*.

Estinzione anticipata del leasing/finanziamento.

Se il *Veicolo* è stato preso in locazione con un contratto di **leasing**, in caso di estinzione anticipata del leasing, riscatto del *Veicolo* o subentro nel contratto di leasing da parte di un altro utilizzatore, il **Contratto si risolve in modo automatico alla data di estinzione, riscatto o subentro.**

Se il *Veicolo* è stato acquistato con un contratto di **finanziamento**, in caso di **estinzione anticipata volontaria, il Contratto resta attivo** fino alla scadenza indicata nel *Certificato di Assicurazione* in vigore in quel momento; **in alternativa, il Contraente/Assicurato può chiedere la Risoluzione anticipata del Contratto**, nel qual caso il *Contratto* si risolve **alla data di estinzione del finanziamento.**

Quando il *Contratto* si risolve, *Generali Italia*:

- rinuncia a esigere eventuali rate di *Premio* successive alla data di *Risoluzione*;
- mette a disposizione del *Contraente* la parte di *Premio* pagata e non goduta, senza le imposte e senza il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). Per calcolare il *Premio* dovuto, *Generali Italia* moltiplica i giorni di garanzia residua per 1/360 del *Premio* annuo a partire dal giorno di *Risoluzione* del *Contratto*.

Art. 8 - Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo².

È possibile chiedere la sospensione del *Contratto* se il *Veicolo* non è utilizzato. La sospensione è gratuita.

La richiesta va resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio³, **va presentata a Generali Italia e deve contenere l'indicazione del periodo di sospensione richiesto.**

La sospensione volontaria è registrata nella banca dati della Motorizzazione (Portale dell'Automobilista, consultabile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it) e ha effetto dalla data di registrazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente⁴. Evasa la richiesta, *Generali Italia* dà conferma dell'avvenuta sospensione volontaria. Può chiedere la sospensione volontaria:

- il *Proprietario*;
- l'*usufruttuario*;
- l'*acquirente* con patto di riservato dominio;
- il *Locatario* in caso di locazione finanziaria.

Se il *Contraente* non è uno di questi soggetti, deve consegnare, con le modalità sopra descritte, la richiesta formale di sospensione resa dal soggetto legittimato.

Il Contraente/Assicurato si impegna a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di Assicurazione e Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Il termine di sospensione può essere prorogato più volte. **La proroga va chiesta a Generali Italia**, con le stesse modalità sopra descritte, almeno **10 giorni (5 giorni per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico)** prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

La sospensione non può avere una durata superiore, rispetto all'annualità assicurativa⁵, di **10 mesi (11 mesi per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico⁶)**. La riattivazione del *Contratto* può essere richiesta in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del termine comunicato in principio (o in seguito prorogato).

Si ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del Certificato di Assicurazione che viene consegnato da Generali Italia alla riattivazione del Contratto.

La riattivazione del *Contratto* avviene con l'emissione di **nuovi documenti assicurativi**:

- con data di *Decorrenza* pari a quella del termine del periodo di sospensione;
- con *Scadenza Annuale* prorogata per un periodo corrispondente all'effettivo periodo di sospensione, tenuto conto di eventuali proroghe.

Per maggiori informazioni sulla sospensione e riattivazione è possibile rivolgersi a *Generali Italia*.

² Art. 122-bis "Deroghe", comma 2, del *Codice delle Assicurazioni Private*.

³ Art. 47 del DPR 445/2000, richiamato dall'Art. 122-bis "Deroghe", comma 2, del *Codice delle Assicurazioni Private*.

⁴ Art. 122-bis "Deroghe", comma 3, del *Codice delle Assicurazioni Private*.

⁵ Art. 122-bis "Deroghe", comma 2, del *Codice delle Assicurazioni Private*.

⁶ Art. 60 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Attendi il Certificato di Assicurazione!

È indispensabile attendere il *Certificato di Assicurazione* per poter circolare con il *Veicolo*. Ricorda di averlo sempre a disposizione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine e non essere sanzionato.



Art. 9 - Tutela in caso di Furto del Veicolo.

In caso di *Furto del Veicolo*, il *Contraente/Assicurato* deve darne immediata comunicazione a *Generali Italia* insieme alla copia della denuncia presentata all'autorità competente. **L'assicurazione non ha più effetto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia all'autorità.**

Generali Italia rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del *Furto* e rimborso al *Contraente* l'eventuale *Premio* non goduto, senza le imposte e senza il contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Generali Italia calcola il periodo non goduto, oggetto del rimborso, a partire dal giorno della denuncia all'autorità.

Art. 10 - Clausole di vincolo.

Le clausole che seguono valgono solo se nella *Polizza* è riportata l'indicazione dell'Ente vincolatario e la data di scadenza del vincolo. Posto che il *Veicolo* è stato vincolato fino alla data di scadenza vincolo indicata in *Polizza*, *Generali Italia* si obbliga, per tutta la durata del vincolo:

- a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate dal *Contratto*, se non con il consenso scritto dell'Ente;
- a non consentire la sospensione del contratto, se non con il consenso scritto dell'Ente;
- a comunicare all'Ente ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Veicolo* indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

In caso di danni al *Veicolo*, *Generali Italia* paga l'*Indennizzo*⁷ all'Ente nella sua qualità di *Proprietario del Veicolo*; l'Ente, pertanto, sottoscrive la relativa quietanza liberatoria. Per i soli *Danni Parziali*, *Generali Italia* può pagare l'*Indennizzo* all'*Assicurato* con il consenso scritto dell'Ente.

Art. 11 – Legge applicabile, oneri fiscali.

Al *Contratto* si applica la legge italiana. Il *Contratto* è soggetto a imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge⁸. Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge sono a carico del *Contraente*.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è regolato in altro modo dal *Set Informativo*, valgono le norme di legge italiane.

Art. 13 - Pagamenti da parte di Generali Italia.

Generali Italia paga le somme dovute per i rimborsi di *Premio* e per i *Sinistri* - anche in regime di *Risarcimento Diretto* - tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto.

Art. 14 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali.

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della *R.C.A.*, *Generali Italia* non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un *Sinistro* o fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo *Contratto* se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un *Sinistro* o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone *Generali Italia* a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

⁷ Art. 1891 "Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta" del Codice civile.

⁸ Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modifiche e integrazioni.

> COME POSSO
DISDIRE LA POLIZZA?

Art. 15 - Diritto di ripensamento del Contraente.

Non è previsto il diritto di ripensamento da parte del *Contraente*.

> CHE OBBLIGHI HO?

Art. 16 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del Rischio.

Generali Italia consente l'assicurazione e determina il *Premio* in base alle dichiarazioni del *Contraente/Assicurato* sui dati e le informazioni richiesti.

Il *Contraente/Assicurato* deve fornire a *Generali Italia* informazioni precise e complete, per permetterle di valutare in modo corretto il *Rischio* da assicurare.

Se il *Contraente/Assicurato* fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del *Rischio*, può:

- perdere del tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo*, e
- determinare la cessazione dell'assicurazione⁹.

Per la garanzia *R.C.A.* il *Risarcimento* è garantito perché le eccezioni contrattuali non si possono far valere verso terzi¹⁰, ma ***Generali Italia* può rivalersi, in tutto o in parte, sul *Contraente/Assicurato* responsabile. *Generali Italia* può trattenere i *Premi* già incassati e il *Premio* per il periodo di assicurazione in corso.**

Il *Contraente/Assicurato* deve subito comunicare a *Generali Italia*, anche in forma scritta quando richiesto, se nel corso del *Contratto* la situazione considerata al momento in cui il *Contratto* ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (*Aggravamento del Rischio*). Se il *Contraente/Assicurato* non rispetta questo obbligo, **può perdere del tutto o in parte il diritto all'*Indennizzo***¹¹.

Art. 17 - Altre assicurazioni.

In caso di *Sinistro*, il *Contraente/Assicurato* deve comunicare a *Generali Italia* tutte le altre assicurazioni esistenti e le relative coperture, e deve comunicare il *Sinistro* a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dal Codice civile¹². Se non lo fa, può perdere il diritto al *Risarcimento* o all'*Indennizzo*.

> COME POSSO
PRESENTARE
I RECLAMI E
RISOLVERE LE
CONTROVERSIE?

Art. 18 - Modalità di reclamo.

A *Generali Italia*.

Eventuali reclami possono essere presentati a *Generali Italia* con le seguenti modalità:

- con **lettera** inviata a *Generali Italia S.p.A.* - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;
- tramite il **sito internet** di *Generali Italia*: www.generali.it, nella sezione Reclami;
- via **e-mail** all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati all'intermediario e saranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a *Generali Italia*, la stessa lo trasmette senza ritardo all'intermediario interessato, e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'*IVASS*, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, **PEC**: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'*IVASS* è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'*IVASS* devono contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

⁹ Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" – Art. 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" – Art. 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi".

¹⁰ Art. 144 del *Codice delle Assicurazioni Private*.

¹¹ Art. 1898 "Aggravamento del Rischio".

¹² Art. 1910 "Assicurazione presso diversi assicuratori" – Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro".

- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
 - c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
 - d) copia del reclamo presentato a *Generali Italia* o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
 - e) ogni documento utile per descrivere in modo più compiuto le relative circostanze.
- Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

Art. 19 – Tribunale competente.

Il tribunale competente per le controversie che riguardano l'esecuzione del *Contratto* è quello del luogo in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* risiede, o ha il domicilio o la sede legale.

> INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 20 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016.

Utilizzo dei dati a fini contrattuali.

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti, anche nel caso di registrazione in videoconferenza/audiokonferenza ai fini della vendita a distanza, o acquisiti da terzi⁽¹⁾ sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) nell'ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell'offerta assicurativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere; (v) per l'esercizio e la difesa di diritti; (vi) per l'adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali; (vii) per la gestione e controllo interno; (viii) per attività statistiche (2). La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii), (v), (vi) e (vii) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere, nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante la video/audiokonferenza; mentre per le finalità di cui alla lettera (iv), (v) e (viii) il trattamento dei suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, all'esercizio e difesa di propri diritti e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato.

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati.

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati.

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(2).

Trasferimento dei dati all'estero.

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (3) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa.

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsource, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia è sempre compresa.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione.

Generali Italia assicura i *Rischi* della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l'assicu-

razione¹³. Se il *Veicolo* causa senza volerlo danni a terzi mentre è usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, *Generali Italia* paga le somme dovute ai terzi come *Risarcimento* dei danni. Queste somme:

- includono capitale, interessi e spese;
- sono pagate solo entro il limite del *Massimale* indicato in *Polizza*.

La garanzia opera a prescindere dall'area in cui il *Veicolo* è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

L'assicurazione opera anche per i danni a terzi che derivano:

- dal traino di **carrelli "appendice"**;
- dal traino di un **rimorchio munito di targa propria** effettuato nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli.

Art. 1.2 - Tipo di guida.

Il *Contratto* è stipulato nella forma "**guida libera**" (indicata in *Polizza* con la dicitura "conducente qualsiasi"). La garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del *Sinistro*.



POSSO FAR GUIDARE IL MIO VEICOLO DA CHIUNQUE?

Puoi far guidare il tuo *Veicolo* da chiunque sia abilitato alla guida.

SONO ASSICURATI ANCHE RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DIVERSI DA QUELLA OBBLIGATORIA?

Art. 1.3 - "Sicurezza comune".

Oltre alla Responsabilità Civile obbligatoria, *Generali Italia* assicura, con lo stesso *Massimale* e senza aumento del *Premio*, i danni causati senza volerlo a terzi:

- dal **gancio di traino** del *Veicolo*;
- da un *Trasportato* del *Veicolo* ("**Responsabilità Civile dei terzi Trasportati**");
- dall'esecuzione delle **operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa** eseguite anche **con mezzi o dispositivi meccanici**, se questi sono omologati, sono parte integrante del *Veicolo* e sono previsti nella sua destinazione funzionale.

In questi casi, il *Massimale* indicato in *Polizza* è destinato innanzitutto ai *Risarcimenti* dovuti per la *R.C.A.* e, per la parte non assorbita dai medesimi *Risarcimenti*, a quelli dovuti sulla base delle estensioni citate nei punti precedenti.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 1.4 - *Rischi esclusi*.

Non sono assicurati i danni causati:

- da **dolo** del conducente, del *Proprietario* o del *Contraente/Assicurato*;
- dalla partecipazione del *Veicolo* a **gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara¹⁴.

Il conducente responsabile del Sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia *R.C.A.*

Inoltre, solo **con riferimento ai danni a cose, non sono considerati terzi** e sono quindi esclusi dalla copertura della Garanzia *R.C.A.* i seguenti soggetti:

1. il *Proprietario*, l'*usufruttuario*, l'*acquirente* con patto di riservato dominio e il *Locatario* in caso di *Veicolo* concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'*Assicurato* provvede in modo abituale al loro mantenimento;
3. se l'*Assicurato* è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2.

In tutti i casi citati, *Generali Italia* può agire in *Rivalsa* per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.

¹³ Art.122 "Veicoli a motore" *Codice delle Assicurazioni Private*.

¹⁴ Art. 9 "Competizioni sportive su strada" del *Codice della Strada*.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 1.5 – Esclusioni previste dal Contratto.

Generali Italia può agire in **Rivalsa** per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi per i **Sinistri**:

- a) che avvengono quando **il conducente non è abilitato alla guida** a norma di legge. La garanzia vale però in caso di:
 - patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del **Sinistro**, dimostra di averla rinnovata;
 - patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del **Codice della Strada**.
 - b) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di **alcool**, o dopo aver assunto **sostanze stupefacenti o psicotrope**, come stabilito dal **Codice della Strada**¹⁵;
 - c) che avvengono quando il **Veicolo** non può circolare perché **non è in regola** da più di due mesi **con le norme relative alla revisione**;
 - d) subiti dai trasportati se **il trasporto non è effettuato in conformità** alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione/**DUC del Veicolo**;
 - e) che avvengono in **Aree Aeroportuali**, se il **Veicolo** non è munito delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o Ente competente.
- L'assicurazione **non opera** inoltre:
- f) in caso di trasporto merci, per i **danni causati alle cose trasportate o in consegna**;
 - g) in caso di trasporto di **Merzi Pericolose** o lubrificanti, per i maggiori danni che **derivano dal materiale trasportato**;
 - h) in caso di operazioni di **carico e scarico**, per i danni causati **alle persone che prendono parte alle operazioni o sono trasportate sul Veicolo**;
 - i) per danni da **carico e scarico di Merzi Pericolose o lubrificanti**.



QUANDO IL CONDUCENTE È ABILITATO ALLA GUIDA?

Il conducente è abilitato quando ha conseguito la regolare patente di guida prevista per la tipologia di veicoli a cui il **Veicolo** appartiene. È abilitato anche chi, privo di patente di guida, al momento del **Sinistro** circola in modo conforme alle disposizioni di legge: per esempio chi guida con il "foglio rosa" nel rispetto delle prescrizioni di legge.



COSA VUOL DIRE "RIVALSA"?

La "**Rivalsa**" è un diritto che le compagnie assicurative, per legge, possono esercitare nei confronti dei clienti. **Generali Italia** si riva le quando chiede al cliente di restituirle del tutto o in parte il **Risarcimento** versato ai danneggiati. Può farlo se l'**Incidente** avviene in violazione delle regole del **Contratto** (per esempio: se il conducente guida senza aver conseguito la patente).

Art. 1.6 – Franchigia R.C.A.

È prevista una **Franchigia R.C.A.**, pari all'importo indicato in **Polizza**, che resta a carico dell'**Assicurato**. L'**Assicurato** paga la **Franchigia R.C.A.** a **Generali Italia**:

- in casi di **Risarcimento Diretto**, quando l'assicurazione della controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte);
- negli altri casi, quando **Generali Italia** paga il danneggiato (anche in parte).

Generali Italia conserva il diritto di gestire il **Sinistro** anche se l'importo del **Risarcimento** rientra nei limiti della **Franchigia**.

¹⁵ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" – Art. 186 bis "Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose" – Art. 187 "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti".



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di *Franchigia*

Massimale: 25.000.000 euro

Franchigia: 100 euro

Ammontare del danno: 5.000 euro

Parte di danno a carico di *Generali Italia*: 4.900 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la *Franchigia*)

Parte di danno a carico dell'Assicurato: 100 euro



COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE?

Segnala l'*Incidente*

- indossa l'apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dal *Veicolo* per mettere il segnale di emergenza;
- non muovere o tentare di curare i feriti, soprattutto se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri. L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.

Documenta l'*Incidente*

- cerca di individuare eventuali testimoni e raccoglili le generalità;
- se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell'*Incidente* e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

Compila il *Modulo Blu*

- compila con attenzione il *Modulo Blu* insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il *Modulo Blu* vale in ogni caso come denuncia del *Sinistro*. Se non hai in auto il *Modulo Blu* puoi compilarlo anche in seguito, e incontrare la controparte per firmarlo insieme.

Per tutti i dettagli vedi la Sezione 3.

Avvia la procedura di *Risarcimento*

Per ricevere assistenza e avviare la procedura, invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento in uno dei seguenti modi:

- via e-mail a aperturasinistri@generali.com;
- via *PEC* all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a *Generali Italia* - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Per tutti i dettagli vedi la Sezione 3.

Porta il *Veicolo* presso una carrozzeria convenzionata con *Generali Italia*

- in questo modo la gestione del tuo *Sinistro* è rapida e sicura. Inoltre, se non hai responsabilità nel *Sinistro* e se la riparazione non è antieconomica, puoi far riparare il tuo *Veicolo* senza anticipo di denaro.

Puoi trovare la carrozzeria più vicina a te sul sito internet <https://www.generali.it/strutture-convenzionate/carrozzerie>.

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATO LA GARANZIA R.C.A.?

Art. 1.7 - Forma tariffaria Bonus Malus con *Franchigia*.

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus/Malus con *Franchigia*. La forma tariffaria Bonus/Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio* in assenza o in presenza di *Sinistri* nel *Periodo di Osservazione*¹⁶ descritto nell'Allegato 1 - "Forma tariffaria Bonus/Malus", in fondo alle Condizioni di Assicurazione.

Tuttavia, nel caso specifico, *Generali Italia* e il *Contraente* concordano che il *Premio* stabilito per la prima annualità resti fisso anno dopo anno, per tutta la durata del finanziamento o leasing del *Veicolo*, salvi i possibili adeguamenti in caso di *Aggravamento del Rischio* (ad esempio cambio di *Residenza* o *Sede Legale*).

¹⁶ Provv. 72/2018 di IVASS.

Art. 1.8 - Riscatto del Sinistro.

Posso evitare il peggioramento della Classe di Merito in caso di Incidente con colpa?

Il Contraente/Assicurato può evitare il peggioramento della Classe di Merito se rimborsa gli importi pagati in via definitiva per i Sinistri che hanno causato l'evoluzione in Malus. In caso di più Sinistri, è possibile rimborsare anche solo alcuni dei Sinistri pagati; in questo caso l'evoluzione in Malus si applica solo per i Sinistri che non sono stati rimborsati. Il rimborso deve essere effettuato:

- a CONSAP, per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto (CARD);
- a Generali Italia per gli altri Sinistri (che non rientrano nella procedura CARD).

Il Contraente/Assicurato può esercitare questa facoltà solo per i Sinistri pagati nel Periodo di Osservazione precedente al rinnovo, e comunque entro sei mesi dalla scadenza del Contratto.

Il Contraente/Assicurato, per conoscere l'importo dei Sinistri che rientrano nella procedura di Risarcimento Diretto¹⁷, deve rivolgersi alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP:

- tramite la procedura on-line sul sito www.consap.it;
- in forma scritta a CONSAP, Via Yser, 14 -00198 Roma.

Art. 1.9 - Attestato di Rischio.

Almeno 30 giorni prima della Scadenza Annuale del Contratto, Generali Italia mette a disposizione l'Attestato di Rischio:

- nell' "Area Clienti" del sito internet (www.generali.it) riservata ai Contraenti;
- sull'home page del sito internet (www.generali.it), nella sezione "Comunicazioni obbligatorie IVASS", al link "Canale alternativo per la stampa dell'Attestato di Rischio", anche per i soggetti diversi dal Contraente a cui l'Attestato di Rischio deve essere messo a disposizione, ossia: Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, o Locatario in caso di leasing.

SEZIONE 2 > PROTEZIONE IMPREVISTI

La garanzia è sempre compresa.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 - Rinuncia alla Rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool.

Generali Italia rinuncia alla Rivalsa prevista dall'art.1.5 lettera b), se il Sinistro avviene quando il conducente guida sotto l'influenza dell'alcool.

Art. 2.2 - Rinuncia alla Rivalsa quando il Veicolo non è in regola con la revisione.

Generali Italia rinuncia alla Rivalsa prevista dall'art.1.5 lettera c), quando il Sinistro avviene durante la circolazione del Veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.

Art. 2.3 - Danni alla tappezzeria.

Generali Italia rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all'interno del Veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono risultare da una dichiarazione dell'istituto di cura o delle Forze dell'Ordine).

Art. 2.4 - Perdita chiavi.

Generali Italia rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute in conseguenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del Veicolo. Entro lo stesso limite sono inoltre indennizzabili le spese di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.

¹⁷ Art. 149 "Procedura di Risarcimento Diretto" del Codice delle Assicurazioni Private.

Art. 2.5 - Ripristino box.

Generali Italia rimborsa **fino a 500 euro per evento** le spese documentate sostenute per ripristinare il garage di proprietà danneggiato da *Incendio del Veicolo*.

Art. 2.6 - Rimborso spese di reimmatricolazione.

In caso di *Perdita Totale* del *Veicolo* per uno dei seguenti motivi:

- *Incendio*
- *Furto*
- *Incidente*,

Generali Italia rimborsa **fino a 250 euro per evento** le spese documentate sostenute dall'*Assicurato* per immatricolare un altro veicolo dello stesso tipo, che sostituisce quello assicurato, se l'*Assicurato* lo assicura con *Generali Italia*.

Art. 2.7 - Rimborso spese per rifare la patente a seguito di smarrimento, distruzione o Furto.

Generali Italia paga, in seguito a presentazione della relativa denuncia alle autorità, **25 euro** a copertura delle spese di duplicazione sostenute dall'*Assicurato* in seguito a smarrimento, distruzione o *Furto* della sua patente di guida.

Tutte le spese devono essere documentate.

Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.

Generali Italia paga quanto dovuto solo se presenti i giustificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano il pagamento e le eventuali denunce alle autorità.



SEZIONE 3 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.A.

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO R.C.A.?

Art. 3.1 - Denuncia del Sinistro R.C.A.

Il Contraente/Assicurato deve:

- fare la denuncia di *Sinistro* sul *Modulo Blu* fornito da *Generali Italia*;
- indicare nella denuncia tutti i dati relativi alla *Polizza* e al *Sinistro*, così come richiesto nel modello stesso;
- **presentare la denuncia entro 3 giorni** da quando il *Sinistro* si è verificato o il *Contraente/Assicurato* ne ha avuto conoscenza;
- inviare nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al *Sinistro*.

Il Contraente/Assicurato può fare la denuncia:

- via **e-mail** a aperturasinistri@generali.com;
- via **PEC** all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;
- per **raccomandata** con avviso di ricevimento a *Generali Italia* - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Se il *Contraente/Assicurato* omette, comunica in modo inesatto o ritarda la denuncia del *Sinistro* o l'invio della documentazione, *Generali Italia* ha diritto di esercitare la *Rivalsa*¹⁸.

Se il *Sinistro* avviene in Italia, per ricevere informazioni su come compilare il *Modulo Blu* il *Contraente/Assicurato* può chiamare il numero verde **800 880 880** attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.



COME POSSO FARE LA DENUNCIA?

Puoi denunciare il *Sinistro* a *Generali Italia* in uno dei seguenti modi:

- via e-mail a aperturasinistri@generali.com;
- via **PEC** all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a *Generali Italia* - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

¹⁸ Se presenti i presupposti dell'Art. 1915 del Codice civile.

Art. 3.2 - Risarcimento Diretto - Richiesta di Risarcimento danni.

Il *Contraente/Assicurato* deve presentare la richiesta di *Risarcimento* danni a *Generali Italia* quando ritiene sia applicabile il *Risarcimento Diretto*, ossia:

- in caso di *Sinistro* subito dal *Veicolo* o dal suo conducente (solo per le lesioni di lieve entità¹⁹ a cui si può applicare il *Risarcimento Diretto*);
- se non si ritiene responsabile in tutto o in parte del *Sinistro*;
- se nel *Sinistro* sono stati coinvolti solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia.

Il *Contraente/Assicurato* può presentare la richiesta di *Risarcimento* danni in uno dei seguenti modi:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento a *Generali Italia* - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
- telegramma a: *Generali Italia* - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
- via *PEC* all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com;
- via e-mail all'indirizzo aperturasinistri@generali.com.

Nella richiesta di *Risarcimento*, il *Contraente/Assicurato* deve comunicare o allegare:

- il codice fiscale delle persone che hanno diritto al *Risarcimento* e di tutti i soggetti danneggiati;
- i nomi degli *Assicurati* e dei danneggiati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti e le denominazioni delle compagnie che li assicurano;
- la descrizione delle circostanze e modalità del *Sinistro*;
- le generalità di eventuali testimoni ed eventuali dichiarazioni già sottoscritte;
- l'indicazione dell'eventuale intervento di Autorità;
- il luogo, giorno e ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione che ha lo scopo di accertare l'entità del danno;
- in caso di lesioni, i dati relativi a età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica che prova l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Art. 3.3 - Disconoscimento del Sinistro.

Se il *Contraente/Assicurato* viene a sapere che qualcuno ha chiesto un *Risarcimento* per un *Sinistro* che non gli risulta essere avvenuto, deve fornire a *Generali Italia*:

- una dichiarazione di disconoscimento e
- ogni possibile elemento di prova utile a dimostrare che tale *Sinistro* non è avvenuto.



A COSA MI PUÒ SERVIRE UNA DICHIARAZIONE DI DISCONOSCIMENTO DEL SINISTRO?

Disconoscere un *Sinistro* può servire a evitare l'applicazione del *Malus*, se il *Veicolo* non è mai stato coinvolto nell'*Incidente*.

Art. 3.4 - Risarcimento del Trasportato.

Generali Italia risarcisce i danni dei *Trasportati* a bordo del *Veicolo* a prescindere dalla responsabilità del conducente, come previsto dalla legge²⁰. Questa regola non si applica se il *Sinistro* è dovuto a un caso fortuito. Il *Risarcimento* avviene entro il *Massimale* minimo di legge. Se il danno è maggiore, il *Trasportato* si può rivolgere alla compagnia di assicurazione del responsabile civile, ma solo se la sua polizza presta una copertura superiore al *Massimale* minimo di legge.

Art. 3.5 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

In caso di *Incidente* con un veicolo non assicurato o non identificato (tramite la targa), la richiesta di *Risarcimento* deve essere rivolta alla compagnia indicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

¹⁹ Art. 139 "Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità" del *Codice delle Assicurazioni Private*.

²⁰ Art. 141 "Risarcimento del terzo trasportato" del *Codice delle Assicurazioni Private*.

Per sapere qual è la compagnia, è possibile:

- contattare CONSAP – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada - al numero 06.85.79.64.44;
- consultare il sito www.consap.it.

Art. 3.6 - Sinistri provocati da veicoli stranieri.

In caso di *Sinistro* provocato da un veicolo straniero:

- se il *Sinistro* avviene in Italia, il *Contraente/Assicurato* invia la richiesta di *Risarcimento* a: UCI - Ufficio Centrale Italiano - C.so Sempione, 39 - 20145 Milano - tel. 02.34.968.1 - fax 02.34.968.230 - www.ucimi.it che comunica il nominativo della società incaricata di liquidare il danno;
- se il *Sinistro* avviene all'estero, il *Contraente/Assicurato* deve inviare la richiesta di *Risarcimento* all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato (gli indirizzi sono indicati sul sito www.cobx.org). È quindi necessario individuare con precisione l'assicuratore del veicolo straniero;
- se il *Sinistro* è provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, il modulo di richiesta di *Risarcimento* (che si trova su www.consap.it) può essere inviato alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, il *Contraente/Assicurato* deve rivolgersi a CONSAP - Centro di Informazione Italiano in uno dei seguenti modi:
 - via e-mail all'indirizzo richieste.centro@consap.it;
 - via web tramite portale consap.it.

Art. 3.7 - Gestione della vertenza di danno e spese legali.

In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al *Risarcimento* del danno, *Generali Italia*:

- può gestire la lite a nome dell'*Assicurato* in qualunque sede, **fino a quando ne ha interesse**, salvo specifica comunicazione;
- può nominare, se necessario, legali o tecnici, avvalendosi dei diritti e delle azioni che spettano all'*Assicurato*;
- può provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale fino al *Risarcimento* dei danneggiati.

A tal fine l'Assicurato deve rispettare gli obblighi previsti dall'Articolo 3.1 - "Denuncia del Sinistro R.C.A."

Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* a causa della violazione di tali obblighi, o comunque non necessarie.

Sono a carico di *Generali Italia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, **entro il limite di legge²¹**. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale previsto in Polizza, tali spese sono ripartite tra Generali Italia e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

Generali Italia non risponde di multe, ammende e Spese di Giustizia penale.

SEZIONE 4 > PROCEDURA PER L'INDENNIZZO DEI DANNI NON R.C.A.

GARANZIA PROTEZIONE IMPREVISTI

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 4.1 - Come denunciare un Sinistro e quali documenti inviare.

In caso di *Sinistro*, il *Contraente/Assicurato* deve:

- presentare denuncia del *Sinistro* **entro 3 giorni** da quando il *Sinistro* si è verificato o il *Contraente/Assicurato* ne ha avuto conoscenza;
- fornire i dati richiesti relativi alla *Polizza* e al *Sinistro* ed eventuale altra documentazione.

Il diritto all'Indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice civile²², se il *Contraente/Assicurato* non rispetta le condizioni sopra indicate.

La denuncia deve contenere:

²¹ Art. 1917 "Assicurazione della responsabilità civile", comma 3, del Codice civile.

²² Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio".

- una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti;
- giorno e ora in cui sono avvenuti;
- persone e beni coinvolti;
- eventuali testimoni;
- ogni altro dato rilevante.

Il **Contraente/Assicurato** può fare la denuncia:

- via **e-mail** a aperturasinistri@generali.com;
- via **PEC** all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;
- per **raccomandata** con avviso di ricevimento a *Generali Italia* - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Il **Contraente/Assicurato** deve inviare a *Generali Italia*:

- i **giustificativi di spesa** in originale (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano il pagamento per cui chiede il rimborso;
- le eventuali **denunce** fatte alle autorità (ad esempio in caso di *Furto*);
- una copia dei **verbali** redatti dalle autorità, se intervenute.



COME POSSO FARE LA DENUNCIA?

Puoi denunciare il *Sinistro* a *Generali Italia* nei seguenti modi:

- via e-mail a aperturasinistri@generali.com;
- via **PEC** all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a *Generali Italia* - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Generali Italia, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del *Sinistro*, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

TERMINI DI LIQUIDAZIONE PER LE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 4.2 - Termini di liquidazione.

Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, *Generali Italia* si impegna a pagare l'*Indennizzo* all'*Assicurato*, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il *Sinistro*.

ALLEGATO 1 – FORMA TARIFFARIA BONUS MALUS

> COME EVOLVE LA CLASSE DI MERITO ASSEGNATA AL MIO CONTRATTO?

Periodi di Osservazione.

Per applicare le regole evolutive sono da considerare i seguenti *Periodi di Osservazione*:

- 1° periodo: inizia dal giorno della *Decorrenza* dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di *Premio*;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella dei coefficienti di *Premio*.

La forma tariffaria Bonus/Malus di *Generali Italia* si articola in 23 *Classi di Merito* corrispondenti a livelli di *Premio* crescenti dalla classe 1 alla 23 secondo la tabella dei coefficienti di *Premio* sotto riportata.

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI PREMIO

| CLASSE DI MERITO | COEFFICIENTE DI PREMIO |
|------------------|------------------------|
| 1 | 0,500 |
| 2 | 0,525 |
| 3 | 0,551 |
| 4 | 0,579 |
| 5 | 0,608 |
| 6 | 0,638 |
| 7 | 0,670 |
| 8 | 0,704 |
| 9 | 0,739 |
| 10 | 0,776 |
| 11 | 0,814 |
| 12 | 0,855 |
| 13 | 0,898 |
| 14 | 0,943 |
| 15 | 1,000 |
| 16 | 1,050 |
| 17 | 1,100 |
| 18 | 1,150 |
| 19 | 1,261 |
| 20 | 1,387 |
| 21 | 1,595 |
| 22 | 1,834 |
| 23 | 2,000 |

Assegnazione della Classe di Merito alla stipulazione del Contratto.

Il *Contratto* è assegnato alla *Classe di Merito* della tabella dei coefficienti di *Premio* secondo:

- le dichiarazioni del *Contraente* riportate nella *Polizza*, e
- secondo le modalità indicate nella tariffa di *Generali Italia*.

Evoluzione della Classe di Merito.

Per le annualità successive a quella della stipula, il *Contratto* è assegnato alla *Classe di Merito* di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive. L'evoluzione della *Classe di Merito* è determinata dall'esecuzione o meno da parte di *Generali Italia*, nel *Periodo di Osservazione*, di pagamenti per il *Risarcimento*, anche parziale, di danni conseguenti a *Sinistri* avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La *Classe di Merito* assegnata potrebbe anche evolvere a scadenza contrattuale, se presenti *Sinistri* tardivi. Questi sono i *Sinistri* non ancora indicati nell'*Attestato di Rischio* stesso in quanto pagati da *Generali Italia* o da precedente compagnia:

- dopo la scadenza del *Periodo di Osservazione*;
 - dopo la scadenza del *Contratto*;
- nonché i *Sinistri* relativi a coperture temporanee se l'*Assicurato* ha cambiato compagnia. L'applicazione del Malus deve avvenire solo se è stata accertata una *Responsabilità Principale* dell'*Assicurato* in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più *Sinistri* con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il *Contratto*, anche in presenza di denuncia di *Sinistro* o di richiesta di *Risarcimento*, è immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della Tabella delle regole evolutive:

- in mancanza di *Risarcimento*, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una *Responsabilità Principale* dell'*Assicurato* in relazione al numero dei conducenti coinvolti;

- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più *Sinistri* con “percentuale paritaria di responsabilità”, avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per *Sinistri Penalizzanti* si intendono:

- *Sinistri* pagati con *Responsabilità Principale*;
- *Sinistri* pagati con *Responsabilità Paritaria* se le percentuali di *Responsabilità Paritaria* “cumulate” sono almeno il 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione della Tabella delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di *Sinistri Penalizzanti* nell'*Attestato di Rischio* relativa al rinnovo in oggetto.

Tabella delle regole evolutive in base al numero di *Sinistri Penalizzanti* nell'ultimo Periodo di Osservazione.

| CLASSE DI MERITO | CLASSE ASSEGNAZIONE CON 0 SINISTRI PENALIZZANTI | CLASSE ASSEGNAZIONE CON 1 SINISTRO PENALIZZANTE | CLASSE ASSEGNAZIONE CON 2 SINISTRI PENALIZZANTI | CLASSE ASSEGNAZIONE CON 3 SINISTRI PENALIZZANTI | CLASSE ASSEGNAZIONE CON 4 SINISTRI PENALIZZANTI |
|------------------|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 |
| 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| 4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 |
| 6 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 7 | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 |
| 8 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 |
| 9 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 |
| 10 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 11 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 |
| 12 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| 13 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 |
| 14 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 |
| 15 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| 16 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 |
| 17 | 16 | 19 | 21 | 23 | 23 |
| 18 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 |
| 19 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| 20 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 21 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |



QUANDO EVOLVE IN MALUS LA MIA CLASSE DI MERITO?

Se hai un *Incidente* stradale con torto (o in concorso di colpa) almeno al 51%, lo stesso è registrato e annotato sul tuo *Attestato di Rischio* solo dopo il pagamento dei danni causati dall'*Incidente* stesso. Pertanto, potrebbe esserci una difformità tra l'anno in cui avviene il *Sinistro* e l'anno in cui è registrata l'evoluzione in Malus.

Note

ECCO I RIFERIMENTI UTILI PER CONTATTARCI IN QUALSIASI SITUAZIONE DI BISOGNO.

ASSISTENZA CLIENTI PER INFORMAZIONI SUL CONTRATTO.

orario **da lunedì a venerdì 9:00-12:00**
telefono **+39.041.59.39.691**
e-mail **info.it@generali.com**
posta **Generali Italia – Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto - Treviso**

ASSISTENZA CLIENTI PER MODIFICHE AL CONTRATTO.

Per richiedere modifiche o la *Risoluzione del Contratto* in caso di vendita, demolizione, *Furto* ecc., inviare la documentazione e la richiesta scritta.

e-mail **customer.care.insurance@ca-autobank.com**

ASSISTENZA SINISTRI.

orario **da lunedì a venerdì 9:00-18:00**
telefono **numero verde 800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall'estero)**
e-mail **aperturasinistri@generali.com**
posta **Generali Italia – Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto - Treviso**

RECLAMI.

Per effettuare un **reclamo** puoi scrivere a:

Generali Italia S.p.A. - Customer Advocacy e Tutela Cliente.

posta **Via Leonida Bissolati 23 - 00187 - Roma**

e-mail **reclami.it@generali.com**

sito **www.generali.it, nella sezione Reclami**

oppure

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore.

posta **Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma**

PEC **ivass@pec.ivass.it**

fax **06.42133206**

AREA CLIENTI – HOME INSURANCE.

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.generali.it.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e Rischii accessori

DIP – Documento informativo precontrattuale dei prodotti assicurativi danni

GET
Marchio di
Generali Italia S.p.A.

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: Furgoni&Van Classic - ed. 01/2026

Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n.289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa assicurazione nasce dall'accordo fra Generali Italia S.p.A. e CA Auto Bank S.p.A. È destinata ai soli *Autocarri* a uso proprio. È rivolta a Persone fisiche, Imprese e Altri Enti, residenti o con sede legale in Italia, che devono adempiere all'obbligo di assicurare la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione del *Veicolo* descritto in *Polizza* e desiderano proteggersi in caso di perdite pecuniarie collegate alla proprietà o utilizzo del *Veicolo*.

Il *Contraente/Assicurato* può stipulare la *Polizza* in modo facoltativo quando accede al finanziamento o leasing concesso da CA Auto Bank.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile Garanzia sempre compresa

- ✓ Sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del *Veicolo* descritto in *Polizza* quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto. La *Polizza* è stipulata per il *Massimale* unico di 25.000.000 euro.
- ✓ Il *Contratto* opera anche per l'esercitazione alla guida, se questa avviene nel rispetto del *Codice della Strada*.
- ✓ È compresa nell'oggetto di assicurazione la garanzia per i danni derivanti:
 - dal traino di carrelli "appendice";
 - dal traino di un rimorchio munito di targa propria effettuato nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli.
- ✓ Il *Contratto* è stipulato nella forma "guida libera" (identificata in *Polizza* come "conducente qualsiasi") e opera chiunque sia il conducente al momento del *Sinistro*.
- ✓ **Sicurezza comunque:** La garanzia R.C.A. è estesa, con lo stesso *Massimale* e senza aumento di *Premio*, anche per i danni causati senza volerlo a terzi:
 - dal gancio di traino del *Veicolo*;
 - da un passeggero del *Veicolo* (c.d. "Responsabilità Civile dei terzi *Trasportati*");
 - dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul *Veicolo* e viceversa eseguite anche con mezzi o dispositivi meccanici, se questi sono omologati, sono parte integrante del *Veicolo* e sono previsti nella sua destinazione funzionale.

Protezione Imprevisti Garanzia sempre compresa

La garanzia prevede le seguenti prestazioni:

- ✓ Rinuncia alla *Rivalsa* per guida sotto l'influenza di alcool.
- ✓ Rinuncia alla *Rivalsa* quando il *Veicolo* non è in regola con la revisione da più di due mesi.
- ✓ Danni alla tappezzeria per trasporto di vittime di incidenti stradali fino a **250 euro**.
- ✓ Perdita chiavi fino a **250 euro**.
- ✓ Ripristino box danneggiato da *Incendio* del *Veicolo*, fino a **500 euro**.
- ✓ Rimborso fino a **250 euro** delle spese di reimmatricolazione in caso di perdita del *Veicolo* in conseguenza di *Incendio*, *Furto* o *Incidente* stradale, se viene immatricolato un veicolo nuovo che viene assicurato con *Generali Italia*.
- ✓ Rimborso forfettario di **25 euro** delle spese per rifare la patente.



Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile

- ✗ L'assicurazione non opera per i *Sinistri* causati da dolo del conducente, del *Proprietario* o del *Contraente/Assicurato*.
- ✗ L'assicurazione non opera inoltre per i *Sinistri* che avvengono durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del *Sinistro* non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.
- ✗ L'assicurazione non opera per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
 1. il *Proprietario* del *Veicolo*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il *Locatario* in caso di *Veicolo* concesso in leasing;
 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento;
 3. se l'*Assicurato* è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).

Protezione Imprevisti

La garanzia Protezione Imprevisti non prevede specifici *Rischi* esclusi.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

Generali Italia può agire in *Rivalsa* per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi quando è applicabile l'art.144 del *Codice delle Assicurazioni Private* e per i *Sinistri*:

- ! che avvengono quando il conducente non è abilitato alla guida;
- ! che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! subito dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità;
- ! che avvengono in *Aree Aeroportuali*, se il *Veicolo* non è munito delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o Ente competente.

L'assicurazione non opera inoltre:

- ! in caso di trasporto merci, per i danni causati alle cose trasportate o in consegna;
- ! in caso di trasporto di *Merchi Pericolose* o lubrificanti, per i maggiori danni che derivano dal materiale trasportato;
- ! in caso di operazioni di carico e scarico, per i danni causati a chi prende parte alle operazioni o è trasportato sul *Veicolo*;
- ! per danni da carico e scarico di *Merchi Pericolose* o lubrificanti.

Con la garanzia Protezione Imprevisti non opera la *Rivalsa* prevista dalla garanzia R.C.A. per i *Sinistri* che avvengono (i) quando il *Veicolo* non è in regola da più di due mesi con la revisione, e (ii) quando il conducente è sanzionabile perché guida dopo aver assunto alcool.

È prevista una *Franchigia R.C.A.* pari all'importo indicato in *Polizza*.

Le esclusioni sono inoltre contenute nelle Condizioni di Assicurazione e sono contraddistinte dal carattere evidenziato.

Protezione Imprevisti

Le prestazioni operano entro i *Massimali* indicati in *Contratto*.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione copre in: Italia e Stati dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Liechtenstein, stati elencati e non barrati nel certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde. All'estero l'assicurazione R.C.A. opera secondo le condizioni e nei limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal *Contratto*.



Che obblighi ho?

- Il *Contraente/Assicurato* deve:
 - fornire a *Generali Italia* dichiarazioni precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il *Rischio* da assicurare;
 - comunicare in forma scritta a *Generali Italia* ogni cambiamento che comporta un *Aggravamento del Rischio* assicurato;
 - in caso di *Sinistro*, (i) comunicare a *Generali Italia* se esistono altre assicurazioni sugli stessi beni e per lo stesso tipo di *Rischio*; (ii) darne comunicazione a *Generali Italia* entro 3 giorni da quando il *Sinistro* si verifica o ne ha avuto conoscenza.
- Le singole garanzie prevedono ulteriori specifici obblighi in caso di *Sinistro*, evidenziati nelle Condizioni di Assicurazione.
- Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *Risarcimento* o *Indennizzo* o delle prestazioni e la cessazione delle garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il *Premio* è annuo e comprende le imposte e il contributo obbligatorio al S.S.N. Il *Contraente*, CA Auto Bank, deve pagare il *Premio* dovuto per l'intero periodo assicurativo e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte. CA Auto Bank paga il *Premio* tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Generali Italia.

Rimborsi. Generali Italia rimborsa la parte di *Premio* pagata e non goduta, senza le imposte e senza il contributo al S.S.N., in caso di *Risoluzione* del *Contratto* a seguito di: estinzione anticipata volontaria del finanziamento, rimborso anticipato del leasing, subentro da parte di un altro utilizzatore nel contratto di leasing relativo al *Veicolo*, vendita, consegna in conto vendita, *Furto* totale, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del *Veicolo*.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Se non c'è un diverso accordo e se il *Premio* è stato pagato, le garanzie hanno effetto dalle ore 24 del giorno di *Decorrenza* indicato in *Polizza*.

Il *Contratto* non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di *Scadenza Annuale* indicata in *Polizza*; se entro questi 15 giorni (detti "periodo di comporto") il *Contraente/Assicurato* stipula un altro contratto di assicurazione per il medesimo *Rischio*, il *Contratto* non ha più effetto dalla data di decorrenza del nuovo contratto di assicurazione.



Come posso disdire la *Polizza*?

Il *Contratto* è stipulato senza tacito rinnovo, perciò alla scadenza e senza alcun preavviso, il *Contraente/Assicurato* è libero di non rinnovarlo e di assicurarsi con altra compagnia.

Il *Contraente/Assicurato* ha diritto alla *Risoluzione* anticipata del *Contratto* in caso di estinzione anticipata volontaria del finanziamento, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva del *Veicolo*, *Furto*.

Il *Contratto* cessa, inoltre, in caso di rimborso anticipato del leasing, o subentro da parte di un altro utilizzatore nel contratto di leasing relativo al *Veicolo*.

Il *Contraente/Assicurato* deve inviare a Generali Italia la richiesta di *Risoluzione* del *Contratto* con la necessaria documentazione.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e *Rischi accessori*

Settore: Autocarri

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi

R.C. auto (DIP Aggiuntivo Danni)

Prodotto: Furgoni&Van Classic

Data di aggiornamento: 14/01/2026

Il DIP aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Generali Italia S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.54.92.111; sito internet: <https://www.generali.it>; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com. - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252, di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le garanzie operano entro il limite dei *Massimali* concordati con il *Contraente*.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto, acquistabile in modo facoltativo, si rivolge a Persone Fisiche, Imprese e altri Enti che (i) devono adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi che derivano dalla circolazione del proprio *Veicolo*; (ii) vogliono assicurare perdite pecuniarie collegate alla proprietà o utilizzo del *Veicolo*.

Sono assicurabili solo gli *Autocarri* (di peso complessivo fino a 3.500 kg) nuovi, usati o *Km Zero*, immatricolati in Italia a uso proprio, acquistati o presi in leasing tramite un finanziamento o leasing *CA Auto Bank* presso i concessionari convenzionati con *CA Auto Bank*. Non sono assicurabili: (i) veicoli diversi dagli *Autocarri*, come ad esempio autovetture, autobus, minibus, autoveicoli per trasporto promiscuo, per trasporti specifici, per uso speciale ecc.; (ii) veicoli con targa estera, senza targa o con targa prova; (iii) veicoli adibiti a uso di terzi, come ad esempio: taxi per trasporto di cose, noleggio con o senza conducente, uso scuola guida ecc.; (iv) veicoli adibiti al trasporto di sostanze pericolose (tossiche, infiammabili, radioattive, gas liquidi o simili).

Il prodotto si rivolge ai soggetti che esprimono il bisogno di protezione del patrimonio.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: sono previsti costi di intermediazione pari in media al 9,50% del *Premio* imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami possono essere presentati a *Generali Italia* con le seguenti modalità:

- con **lettera** inviata a *Generali Italia S.p.A.* - Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;
- tramite il **sito internet** di *Generali Italia*: www.generali.it, nella sezione Reclami;
- via **e-mail** all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

| | |
|--|--|
| Arbitro Assicurativo | È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, a seconda della materia e dei limiti di valore della controversia, in alternativa alla Mediazione o alla Negoziazione Assistita. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. |
| Mediazione | È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la Sede Legale di <i>Generali Italia</i> . È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). |
| Negoziazione assistita | È obbligatorio ricorrere alla negoziazione assistita in caso di controversie sul <i>Risarcimento</i> del danno da circolazione di veicoli o natanti, tramite richiesta del proprio avvocato a <i>Generali Italia</i> . |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Nei casi particolari di contenzioso <i>R.C.A.</i> , previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile ricorrere in via preliminare alla procedura di Conciliazione paritetica. È inoltre possibile attivare la procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it). |

REGIME FISCALE

| | |
|---|--|
| Trattamento fiscale applicabile al contratto | L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul <i>Premio</i> imponibile è: 12,50% per la <i>R.C.A.</i> (le province possono aumentarla o diminuirla al massimo del 3,5%) ed è inoltre dovuto il contributo al S.S.N. 10,50%; 13,50% (di cui 1% addizionale antiracket- antiusura) per la garanzia Protezione Imprevisti. |
|---|--|

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E, SE CONCLUSO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE, L'ATTESTATO DI RISCHIO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO; CHIEDERE DI ESSERE CONTATTATI PER LA SOSPENSIONE E LA RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO. IL SERVIZIO È GRATUITO.